



COMUNE DI CASOLI (CH)

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

Scadenza versamento saldo (16/12/2021)

Il **16 dicembre 2021** scade il termine per il versamento del saldo IMU per l'anno 2021. Il versamento da corrispondere a titolo di saldo è pari all'imposta dovuta per l'anno 2021, calcolata sulla base delle aliquote indicate nel prospetto sottostante così come approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 29.03.2021, al netto di quanto versato come rata di acconto per l'anno 2021. Per casistiche particolari di calcolo si rinvia alla Circolare 1/DF del 18 marzo 2020 del Dipartimento delle Finanze.

Tipologia	Aliquota/ detrazione
Abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze C/2, C/6, C/7 nel limite di una per categoria	0,4%
Unità immobiliari Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze assimilate ad abitazioni principali, possedute a titolo di proprietà da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate	0,4%
Altre tipologie di immobili	1,06%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	1,06%
Cooperative edilizie/IACP (Cat. A, pertinenze: C/2, C/6 e C/7)	1,06%
Aree fabbricabili	0,76%
Unità immobiliari (abitazioni e pertinenze nel limite di una per categoria C/2, C/6 e C/7) concesse in uso gratuito a genitori o figli ed utilizzate quale abitazione principale, come risultante dall'anagrafe comunale). Tale condizione deve essere comunicata all'Ufficio Tributi attraverso apposita dichiarazione, nei tempi e nei modi previsti dall'art. 11 del Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria di questo comune.	0,66%
Terreni agricoli	Esenti
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce) fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,1%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00%
Detrazione d'imposta per abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze)	€ 200,00

La detrazione d'imposta di € 200,00 si applica anche alle unità immobiliari regolarmente assegnate dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

Il presupposto dell'imposta è il possesso di:

- immobili, esclusa l'**abitazione principale o assimilata**, salvo il caso in cui sia iscritta in catasto nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze (una per categoria C/2, C/6, C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
- **aree edificabili**;
- **terreni agricoli** (esenti nel Comune di Casoli in quanto comune ricompreso nella Circolare Min. Fin. 14.06.1993, n° 9)

Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs 29 marzo 2004, n° 99 iscritti alla previdenza agricola. Si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola (Art. 78-bis D.L. 14.08.2020, n° 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13.10.2020, n° 126).

L'area fabbricabile pertinenza del fabbricato è da considerare ESENTA solo se è così considerata ai fini urbanistici, a condizione che risulti accatastata unitariamente al fabbricato, anche mediante la tecnica catastale della graffatura. (Art. 1, comma 741 L. 160/2019):

CHI DEVE PAGARE L'IMU

(Art. 1, commi 743, 751, 768 L.160/19)

- i possessori degli immobili intendendosi tali il proprietario, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- i possessori di fabbricati costruiti e destinati alla vendita (beni merce) fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (saranno esenti dal 2022);
- il locatario finanziario a decorrere dalla data di stipula del contratto di leasing e per tutta la durata del contratto;
- il genitore affidatario dei figli, titolare del diritto di abitazione in quanto assegnatario della casa familiare qualora accatastata nelle categorie A/1 – A/8 – A/9, a seguito di provvedimento di separazione o divorzio;
- il concessionario di aree demaniali;
- l'amministratore per conto di tutti i condomini per i beni comuni censibili condominiali;
- il curatore fallimentare o il commissario liquidatore per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

QUALI IMMOBILI NON PAGANO L'IMU

(Art. 1, commi 740 e 741 L. 160/2019)

Le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente se accatastate nelle categorie da A/2 ad A/7 e relative pertinenze (una per categoria C/2 – C/6 – C/7); le unità immobiliari di categorie da A/2 a A/7 e relative pertinenze (una per categoria C/2-C/6-C/7) possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (su decisione del Comune di Casoli), i fabbricati rurali strumentali (per effetto dell'azzeramento dell'aliquota da parte del Comune di Casoli), nonché le unità immobiliari assimilate per legge all'abitazione principale quali:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008 pubblicato in G.U. n° 146 del 24 giugno 2008 ed adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare iscritta nelle categorie catastali da A/2 ad A/7 assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce ai soli fini dell'imposta il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs 19 maggio 2000, n° 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Sono **esenti** dall'imposta ai sensi dell'art. 1, comma 758 della L. 160/2019 i **terreni agricoli** come di seguito qualificati:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n° 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n° 448;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n° 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n° 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n° 53 alla Gazzetta Ufficiale n° 141 del 18 giugno 1993 (il Comune di Casoli è ricompreso in questo elenco).

Sono, altresì, esenti dall'imposta gli immobili di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) dell'art. 1, comma 759 Legge 160/2019.

DETRAZIONI E RIDUZIONI

DETRAZIONE (Art. 1, comma 749 L.160/19)

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie **A/1 – A/8 –A/9**), nonché per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La detrazione di euro 200,00 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616.

RIDUZIONI DELLA BASE IMPONIBILE IMU (Art. 1, commi 747 e 760 L. 160/2019)

La base imponibile **è ridotta del 50 per cento**:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n° 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

NOVITA' : PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO - (Art. 1, comma 48 Legge 30 dicembre 2020, n° 178): **A partire dall'anno 2021** per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'Imposta Municipale Propria di cui all'art.1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n° 160, è applicata nella **misura del 50%**. Per tutte le abitazioni non rientranti

nella casistica sopra riportata possedute in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato o da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'A.I.R.E., l'IMU deve essere corrisposta in misura piena.

La base imponibile **è ridotta del 25 per cento**:

- a) per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754.

VERSAMENTO A SALDO

(Art. 1, comma 762 Legge 160/2019)

Il versamento della rata di saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote stabilite dal Comune di Casoli con Deliberazione C.C. n. 5 del 29.03.2021 e riportate nella suindicata tabella.

Per le modalità di calcolo si rinvia alla circolare 1/DF del 18 marzo 2020 del Dipartimento delle Finanze.

VERSAMENTO PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

(Art. 1, comma 763 Legge 160/2019)

Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lett. g) della L. 160/2019, è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento.

Sono esentati dal pagamento gli immobili destinati esclusivamente alle attività elencate all'art. 7, comma 1 lett.i) del D.Lgs 504/92, svolte con modalità non commerciali, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai partiti politici che restano assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile. Se gli immobili hanno un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività istituzionale di natura non commerciale (Decreto n° 200 del 19 novembre 2012). Gli Enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, entro le scadenze previste, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

BASE IMPONIBILE

Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è determinata applicando alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

- **160** per le abitazioni del gruppo A (esclusa la categoria A10) e categorie C2, C6 e C7;
- **140** per i fabbricati del gruppo catastale B, C3, C4 e C5;
- **80** per la categoria catastale D5 e A10 (uffici e studi privati);
- **65** per il gruppo catastale D, escluso D5;
- **55** per la categoria catastale C1.

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio 2021.

COME PAGARE

Il versamento dell'imposta può essere effettuato, indicando il codice catastale del **Comune B985**, mediante:

- modello F24 presso le banche o gli uffici postali;
- versamento su c/c p. n. 1008857615, intestato a: "PAGAMENTO IMU". (I bollettini postali sono disponibili gratuitamente presso tutti gli uffici postali);
- L'IMU va versata senza decimali con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore. L'arrotondamento va effettuato per ogni rigo del mod F24;
- versamenti per i residenti all'estero: qualora non sia possibile utilizzare il mod F24 il versamento potrà essere effettuato:

per la quota Comune con bonifico su c/c INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT45L0306977601100000046013

BIC: BCITITMMXXX SWIFT: BCITITMMXXX

per la quota Stato con bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia IBAN: IT02G0100003245348006108000

BIC: BITAITRRENT.

VERSAMENTI MINIMI

Non devono essere effettuati versamenti di importo minimo pari o inferiore ad € 5,00. Il predetto importo è riferito all'imposta dell'intero anno.

CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO

Tipologia di immobile	Codice tributo per il COMUNE	Codice tributo per lo STATO
Abitazione principale e relative pertinenze (A1, A8, A9)	3912	
Aree Fabbricabili	3916	
Altri fabbricati (escluso Cat. D)	3918	
Immobili di categoria D – INCREMENTO COMUNE (0,3%)	3930	
Immobili di categoria D – STATO (aliquota base) (0,76%)		3925

E' riservata allo Stato solo l'IMU degli immobili di categoria D ad aliquota base.

DICHIARAZIONE IMU

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU con le modalità approvate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 30.10.2012, per tutti i fatti ed eventi oggettivi e soggettivi che rilevano ai fini del pagamento dell'imposta e che non siano già

conosciuti dal comune, ovvero conoscibili mediante la consultazione delle banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Anagrafe comunale. La dichiarazione potrà essere presentata a mezzo PEC all'indirizzo comune.casoli.ch@halleycert.it, direttamente al protocollo comunale o a mezzo raccomandata.

A decorrere dall'anno d'imposta 2020 la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi.

CALCOLO DELL'IMPOSTA (Art. 1, comma 761 L. 160/2019)

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese di trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente.

ESEMPIO: mese di 28 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese

mese di 29 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese

mese di 30 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese

mese di 31 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese

ESENZIONE PER TUTTO L'ANNO 2021 (Art. 78 del D.L. 14.08.2020 n° 104 "cd. DL Agosto" convertito in L. 13.10.2020, n° 126):

- Immobili rientranti nella categoria catastale D3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

ESENZIONE PER TUTTO L'ANNO 2021 : (L'Art. 4-ter della L. 106/2021, di conversione del DL 73/2021 "cd. DL Sostegni-bis")

Esenzione dal versamento dell'imposta municipale propria in favore dei proprietari locatori sotto indicati:

- 1. Alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021.
- 2. Alle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

Rimborso delle quote versate in acconto:

I soggetti di cui sopra hanno diritto al rimborso di quanto versato a titolo di IMU anno 2021 in acconto o in unica rata entro il 16 giugno 2021. Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 settembre 2021 sono state stabilite le modalità di attuazione del rimborso che di seguito si riportano.

Gli aventi diritto al rimborso dell'IMU presentano al comune competente un'istanza di rimborso nella quale vengono dichiarati, oltre alle generalità del contribuente e ai dati identificativi dell'immobile, i seguenti elementi che danno diritto al rimborso:

- a) possesso dell'immobile;
- b) concessione dello stesso in locazione a uso abitativo;
- c) estremi del provvedimento con cui è stata ottenuta una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021 oppure una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021;
- d) estremi del versamento della prima rata o dell'unica rata dell'IMU riferita all'anno 2021;
- e) importo di cui si chiede il rimborso;
- f) coordinate bancarie.

I soggetti di cui sopra devono attestare il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione dall'IMU, nonché l'importo del rimborso, nello spazio dedicato alle annotazioni del modello di dichiarazione, che deve essere presentata a norma dell'art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019.

OBBLIGO DICHIARAZIONE I.M.U. ESENZIONI DA EMERGENZA COVID-19: Trattandosi di esenzioni, per le fattispecie sopra descritte è obbligatoria la dichiarazione IMU da presentare nei modi e nei termini di legge.

Restano salve ulteriori eventuali modificazioni e/o integrazioni che dovessero intervenire in data successiva alla pubblicazione del presente avviso.

INFORMAZIONI

Per informazioni è possibile rivolgersi all'UFFICIO TRIBUTI, sito in Via Frentana, n. 30 – Tel. 0872/9928221.

Per il calcolo dell'IMU dovuta e la stampa del relativo Modello F24 è possibile utilizzare l'applicazione "CALCOLO IMU21" - sottofunzione "CALCOLO IMU21" - disponibile on line sul sito istituzionale dell'Ente (www.comune.casoli.ch.it), seguendo il percorso HOME PAGE → AREE TEMATICHE → IMPOSTE TARIFFE E FINANZE → IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Casoli, 06 dicembre 2021



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Dott. Donato Danilo BELFATTO)